



NUMERO COMUNICATO 33 DATA COMUNICATO 07/03/2024
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI AOSTA

RAPPRESENTATIVA UNDER 14 – ELENCO CONVOCATI

Si riporta, di seguito in elenco, i nominativi degli atleti convocati per il raduno della Rappresentativa di Calcio a 11 Provinciale Under 14 della Delegazione di Aosta, l'incontro è programmato per:

Lunedì 11 Marzo 2024 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (ritrovo calciatori ore 17.45), presso l'impianto sportivo Comunale – Saint Christophe, Località Prevot 34

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti:

- kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni e parastinchi)
- un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio (terreno in erba naturale)
- copia carta di identità in corso di validità
- **copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica (indispensabile al fine di prendere parte all'incontro)**

In caso di indisponibilità motivata, le Società devono darne immediata comunicazione mezzo mail:
comaosta@lnd.it

| | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | SOCIETA' |
|-----|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 1. | BRACCHI | HERVE | 19/11/2010 | AYGREVILLE CALCIO |
| 2. | PELLATI | SAMUELE | 25/08/2010 | |
| 3. | ARIU | TOMMASO | 03/02/2010 | |
| 4. | CARROZZINO | SAMUELE | 24/05/2010 | |
| 5. | CLAPPEY | ANDRE' | 14/03/2010 | E. DE F. ST CHRISTOPHE |
| 6. | CORAZZA | DAVIDE | 05/07/2010 | |
| 7. | DE ANTONI | MATHIAS | 12/06/2010 | |
| 8. | FAVARO' | DENNIS | 08/07/2010 | PDHAEVANCON |
| 9. | FOSSON | DIDIER | 08/02/2010 | |
| 10. | GENTILE | MARCO | 20/09/2010 | |
| 11. | LORI | ADRIANO | 23/08/2010 | |
| 12. | LUCCHINI | HECTOR | 01/04/2010 | |
| 13. | DE LIO | PIERRE | 17/05/2010 | POL. GRAND PARADIS |
| 14. | MILLET | PAOLO | 11/07/2010 | |
| 15. | MORO | LORENZO | 09/07/2010 | |
| 16. | RONC | JOEL | 22/10/2010 | |
| 17. | SAIB | MOHAMED ALI | 16/07/2010 | |
| 18. | SPAGNUOLO | ALEX | 18/06/2010 | RIVER PLAINE |
| 19. | GJECI | SAMUEL | 18/04/2010 | |
| 20. | NDREKA | DYLAN | 04/09/2010 | |
| 21. | STRANIERI | WILLIAM | 30/04/2010 | SPORTING ISSOGNE |
| 22. | VASER | BENJAMIN | 25/08/2010 | |
| 23. | GLASSIER | WILLIAM | 14/04/2010 | ST VINCENT CHATILLON |
| 24. | PERRIN | FEDERICO | 24/08/2010 | |
| 25. | TAMBURINI | JACOPO | 08/10/2010 | |

| | | | |
|-------------|---------|------------|-------------------|
| 26. VESCIO | NICOLO' | 07/04/2010 | |
| 27. BUTELLI | EDOARDO | 26/05/2010 | V.D.A. CHARVENSOD |
| 28. ZOLA | MATTIA | 04/04/2010 | |

Si ringrazia la Polisportiva Saint Christophe per la gentile concessione di utilizzo del campo di gioco.

PROGRAMMAZIONE GARE

Si pubblicano – in allegato al presente C.U. – i seguenti documenti:

- Variazioni gare 09 – 10 Marzo 2024
- Programma gare 09 – 10 Marzo 2024, aggiornato causa sospensione attività
- Programma gare 16 – 17 Marzo 2024

INCONTRI INFORMATIVI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

Si rende noto, di seguito in elenco, le Società che organizzano progetti di attività di informazione e di aggiornamento rivolti a dirigenti, tecnici, genitori e/o chiunque fosse interessato, al fine del riconoscimento di Club Giovanile di 3° livello – stagione sportiva 2023/2024:

| | |
|-----------------------|--|
| Società: | POL. GRAND PARADIS |
| Argomento: | Workshop tecnico |
| Giorno ed ora: | Giovedì 14/03/2024 ore 17.30 |
| Luogo: | Presso l'impianto sportivo di Aymavilles |
| Relatore: | Tecnici qualificati Torino FC |

REFERTI GARE NON PERVENUTI

Si riporta, di seguito in elenco, i referti gara che, alla data odierna, non sono stati inoltrati alla Delegazione Provinciale di Aosta riferiti all'Attività di Base – Esordienti e Pulcini. In elenco vengono segnati anche i posticipi ratificati dalla scrivente Delegazione.

ESORDIENTI 1° ANNO

GIRONE A 2/A VALDIGNE MONTBLANC CALCIO POL. GRAND PARADIS

PULCINI 2° ANNO

GIRONE B 2/A RIVER PLAINE SQ.B POL. GRAND PARADIS

PULCINI 1° ANNO

GIRONE C 2/A POL. GRAND PARADIS SPORTING ISSOGNE 2001

RISULTATI GARE

• RISULTATI DELEGAZIONE DI IVREA

CAMPIONATO UNDER 19

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 5 Giornata - R | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--|
| ARDOR S. FRANCESCO | - E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | 0 - 4 | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Andrea BALDUCCI assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Antonio BIANCHI hanno adottato le seguenti delibere:

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO UNDER 16 – AOSTA

ERRATA CORRIGE ESPULSIONE

Sul Comunicato Ufficiale n.32 del 29/02/2024, risultava comparire, a seguito dell'errata trascrizione, da parte del direttore di gara, un giocatore espulso durante l'incontro IVREA BANCHETTE – AOSTA CALCIO 511, di seguito la corretta sanzione:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAONESSA MIRKO (IVREA BANCHETTE)

Per linguaggio blasfemo.

DA LEGGERSI INVECE

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TORREDIMARE MATIAS (IVREA BANCHETTE)

Per linguaggio blasfemo.

• **GIUDICE SPORTIVO DELEGAZIONE DI IVREA**

Il giudice Sportivo Avvocato Mario BENNI, coadiuvato dal sostituto giudice Avvocato Massimo RABALLO, ha adottato i provvedimenti disciplinari, che di seguito integralmente si riportano, in base alle risultanze degli atti ufficiali.

CAMPIONATO UNDER 19

GARE DEL 24/02/2024

Gara del 24/02/2024 ARDOR SAN FRANCESCO – E. DE F. SAINT CHRISTOPHE

Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto

- del ricorso ritualmente notificato alla controparte, presentato, nei termini di rito e con allegazione della relativa tassa, dalla Soc. Ardor San Francesco e relativo alla gara ARDOR SAN FRANCESCO – E. DE F. SAINT CHRISTOPHE, Campionato JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI Girone A, del 24/02/2024;
 - che la ricorrente si lamentava perché la Società E. DE F. SAINT CHRISTOPHE aveva operato ben sei sostituzioni, nel corso della gara in oggetto, in luogo delle cinque ammesse, in aperta violazione della norma regolatrice, pubblicata al paragrafo 17 del C.U. n. 1 PIEMONTEVDA del 1° luglio 2023.
 - che detto ricorso, pur non contenendo specifiche domande se non l'espressione di una speranza od attesa di "un positivo riscontro", provocava l'apertura del presente giudizio ed il deposito, anch'esso nei termini, delle controdeduzioni di E. DE F. SAINT CHRISTOPHE, che riconosceva la propria errata applicazione nel numero delle sostituzioni effettuate, per mero errore di confusione provocata dall'omonimia di due suoi calciatori, affermando che detta violazione non aveva
- Comunicato Ufficiale n. 33

comunque influito sul regolare svolgimento della gara, il cui risultato di 0- 4 si era già determinato al 6° minuto del secondo tempo, mentre l'errata sesta sostituzione interveniva al 46° del secondo tempo;

- che E. DE F. SAINT CHRISTOPHE chiedeva che questo Giudice validasse il risultato del campo ed eventualmente comminasse un'ammenda alla Società e l'inibizione al dirigente accompagnatore, per la violazione perpetrata;

- che E. DE F. SAINT CHRISTOPHE segnalava giurisprudenza favorevole e consolidata in merito al proprio assunto;

- il referto arbitrale riportava effettivamente le sei errate sostituzioni lamentate dalla ricorrente, di cui la sesta (ed ultima) intervenuta al 46° del secondo tempo con fischio di chiusura della gara al 52°, mentre il risultato si era già definito al 6° minuto del secondo tempo, con la realizzazione del quarto gol.

Preso atto di queste circostanze di fatto e delle deduzioni fatte pervenire dalle società, questo Giudice ritiene che la errata sostituzione operata da E. DE F. SAINT CHRISTOPHE non integra l'ipotesi di cui all'art. 10 co. 1 del CGS FIGC (comportante la perdita della gara), in quanto la sesta sostituzione è intervenuta a risultato totalmente acquisito né, dal rapporto arbitrale, si evidenziano circostanze, collegate a detta sostituzione, che abbiano influito sul regolare svolgimento della stessa gara. Più attinente a questa fattispecie appare la norma prevista dall'art. 10 co. 5 CGS.

La Corte federale d'appello, a Sezioni Unite, con la decisione n. 66 del 6 febbraio 2023 ha riassunto la portata dell'art. 10 del CGS FIGC, indicando che la responsabilità delle società sportive "può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze [previste al comma 5 del medesimo art. 10 CGS], ai Giudici Sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza". Già l'art. 17 CGS (*codice previgente n.d.r.*) affidava ai Giudici Sportivi la discrezionalità di emettere sanzioni, sulla base di criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza rispetto al fatto concreto.

Nel nostro caso apparirebbe del tutto irragionevole, incongruo ed immeritevole comminare ad E. DE F. SAINT CHRISTOPHE la perdita della gara, vinta sul campo, senza l'evidenza di fatti o situazioni influenti sulla regolarità della stessa. Né le norme di Giustizia Sportiva prevedono astratti automatismi nella sanzione di perdita della gara, rispetto al semplice verificarsi di fatti o situazioni nello svolgimento della partita.

In aderenza alla più idonea fattispecie prevista al comma 5 dell'art. 10 del CGS vigente, nel caso che ci occupa è dunque ragionevole, congruo e rispettoso del merito dell'evento sportivo, dichiarare la regolarità della gara e, viste le norme di cui agli artt. 4, 5 e 6 del CGS, comminare l'inibizione di due mesi al Dirigente accompagnatore ufficiale Ariu Mirko per responsabilità diretta e l'ammenda di Euro 200,00 alla Società E. DE F. SAINT CHRISTOPHE, per responsabilità oggettiva.

Il Giudice Sportivo, pertanto,

a) dichiara la regolarità della gara ARDOR SAN FRANCESCO – E. DE F. SAINT CHRISTOPHE, Campionato JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI Girone A, del 24/02/2024, con il risultato acquisito sul campo di 0 - 4;

b) inibisce il Dirigente accompagnatore ufficiale Ariu Mirko della Società E. DE F. SAINT CHRISTOPHE, sino a tutto il 7 maggio 2024.

c) applica alla Società E. DE F. SAINT CHRISTOPHE l'ammenda di Euro 200;

d) dispone la restituzione alla Società Ardor San Francesco della tassa reclamo versata, avendo tale Società correttamente segnalato l'irregolarità, a cui sono conseguiti i provvedimenti adottati da questo Giudice.

Publicato in AOSTA ed affisso all'albo della Delegazione di AOSTA il 07 Marzo 2024

IL SEGRETARIO
(Marco **DEL FAVERO**)

IL DELEGATO
(Marco **ALBARELLO**)